

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars of varying sizes, arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

# **CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Ricorso in carenza

- **Art. 265 TFUE**: rappresenta controllo giurisdizionale delle violazioni dei doveri di agire delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE (esclusi gli atti discrezionali). Il ricorso è diretto a far accertare l'omissione da parte delle istituzioni europee nell'adozione di un atto che hanno l'obbligo di emanare.
- **Fase precontenziosa**: richiesta formale di azione all'istituzione; termine di due mesi per agire (sospeso da qualsiasi atto)
- **Fase giurisdizionale**: inazione successiva alla scadenza del termine



## V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

### I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Art. 265, 1° comma TFUE: « Qualora, in violazione dei Trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la BCE si astengano dal pronunciarsi, gli SM e le altre istituzioni possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica anche agli organi e organismi dell'U.E. che si astengano dal pronunciarsi».

- DUE PRESUPPOSTI

1) Esistenza di un obbligo di agire in capo all'istituzione

2) Violazione di tale obbligo



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Legittimazione:

- 1) **ricorrenti privilegiati** (istituzioni UE e Stati membri);
- 2) **ricorrenti non privilegiati** (persone fisiche e giuridiche):  
solamente per mancata adozione di **atti vincolanti nei suoi confronti** (es. decisione).

**Eccezione:** Caso Gestelevision Telecinco, causa T- 95/96



## V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

### I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Art. 265, 2° co., TFUE: Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire (fase pre-contenziosa).

- **Messa in mora/diffida**: non sono richieste formule particolari, ma deve essere formulata in modo chiaro e preciso, cosicché l'istituzione capisca che rischia di subire un ricorso in carenza. Devono essere specificati i provvedimenti di cui si chiede l'adozione.
- Se, allo scadere del termine di **due mesi** da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto alla Corte di giustizia entro un nuovo termine di due mesi (fase contenziosa).



## V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

### I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Se, invece, l'istituzione

- rifiuta espressamente di adottare l'atto (corrisponde a una presa di posizione)
- adotta l'atto
- adotta un atto diverso da quello richiesto

la procedura termina, per ch  in tal caso non si   pi  in presenza di un'omissione illegittima. **L'atto potr  eventualmente essere impugnato con il ricorso di annullamento.**



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Effetti della sentenza:

Decisione della Corte di giustizia: **efficacia dichiarativa**. La CG si limita ad accertare l'illiceità del comportamento dell'Istituzione.

- Obbligo dell'istituzione di prendere le misure necessarie (art. 266 TFUE) entro un termine ragionevole salva la possibilità di un ricorso a titolo di **responsabilità extracontrattuale** (Commissione c. Consiglio, causa 383/87)
- **Un nuovo ricorso in carenza** è possibile qualora l'istituzione convenuta rimanga inattiva e non si conforma alla sentenza
- **Un ricorso in annullamento** è possibile quando gli atti emanati dall'istituzione per dare esecuzione alla sentenza siano inadeguati o in contrasto col giudicato della Corte



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### L'eccezione di invalidità

**Art. 277 TFUE:** nel caso di un giudizio avente ad oggetto un atto di portata generale adottato da un'Istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo la spirare del termine di **2 mesi** previsto per il ricorso in annullamento, domandare alla Corte di giustizia l'**inapplicabilità** dell'atto stesso sulla base degli stessi motivi previsti per il ricorso in annullamento (art. 263 TFUE).



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

**L'eccezione di invalidità** ha carattere **INCIDENTALE**

Può essere sollevata soltanto nell'ambito di una procedura avviata davanti alla Corte di giustizia per altri motivi e mira a far dichiarare inapplicabile l'atto anche dopo che siano scaduti i termini per impugnarlo con l'azione di annullamento.

- ESEMPIO: eccezione di invalidità di un regolamento in occasione dell'impugnazione di un atto di esecuzione di quel regolamento di cui si contesta la validità.
- Se il ricorso viene accolto, l'atto è inapplicabile, ma resta in vigore.



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Effetto della sentenza:

L'effetto di un eventuale accoglimento dell'eccezione è l'**inapplicabilità** dell'atto e non il suo annullamento, in modo che l'istituzione che aveva adottato l'atto viziato dovrà modificarlo od abrogarlo.

L'accertamento di invalidità ha efficacia solo nei confronti delle parti e non può essere invocato da terzi.



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### L'azione di responsabilità extracontrattuale

Art. 340 TFUE: l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi organi nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte ha esteso la nozione di Istituzioni facendovi rientrare il Mediatore europeo **Causa C-337/15**

- Eccezione: Nel caso di danni arrecati dalla BCE e dai suoi agenti risponde la BCE, non l'Unione.
- Autonomia rispetto ai ricorsi in annullamento e in carenza.
- L'azione di responsabilità extracontrattuale non mira all'eliminazione o all'adozione di un atto ma ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di quell'atto o di quella omissione.



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale

- Il Tribunale è competente a conoscere in prima istanza dei ricorsi presentati dai privati.
- La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi presentati dagli Stati membri e può essere adita anche per l'impugnazione di sentenze emesse dal Tribunale in prima istanza. In tale caso, la Corte statuisce solamente sulle questioni di diritto e non rigiudica i fatti.



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Condizioni di ricevibilità:

- Termine prescrizione 5 anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da origine al danno
- l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni;
- l'esistenza di un danno;
- Il nesso causale tra la condotta illecita e il danno. Quanto maggiore è il potere discrezionale di cui gode l'Unione tanto più si richiede una violazione grave e manifesta. Il danno risarcibile comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante + gli interessi.



## V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

### I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

#### L'azione di responsabilità extracontrattuale

- Autonomia dell'azione di risarcimento dall'azione di annullamento o in carenza (caso Luetticke 197; caso Zuckerfabrik Schoeppenstedt 1971)
- Regime parallelo per responsabilità dello Stato e delle istituzioni UE (caso Brasserie du Pêcheur 1996)



# V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

## I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

### Il contenzioso del personale art. 27 TFUE

Funzionari/agenti dell'UE possono impugnare atti individuali o generali su cui si fonda l'atto individuale impugnato per richiedere l'annullamento, la contestazione di una omissione, la richiesta di risarcimento.

- 1) Il ricorrente si rivolge all'istituzione per un reclamo. Se entro il termine di **4 mesi** l'istituzione non risponde il silenzio equivale a rigetto.
- 2) Il ricorrente può adire il Tribunale competente a conoscere delle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (in primo grado). La Corte di giustizia è competente in appello.

